

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI DEI COMUNI OVE SONO SITUATI SANTUARI RELIGIOSI

(Art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'art. 59 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 104 (di seguito "decreto"), riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi, con popolazione superiore a diecimila abitanti, che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il citato requisito del numero di abitanti non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzato con riferimento agli esercizi di cui al comma 1 dell'art. 59 del decreto, situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopracitati, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzato nel corrispondente mese del 2019 (comma 2, primo periodo, dell'art. 59 del decreto). Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui al comma 1 dell'art. 59 del decreto.

Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A o equipollenti dei comuni ove sono situati santuari religiosi di cui al comma 1 dell'art. 59 del decreto.

Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all'art. 58 del decreto per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.

Qualora un soggetto abbia già presentato istanza e percepito il contributo ai sensi del Provvedimento dell'Agenzia n. 352471 del 12 novembre 2020 (esercenti attività di impresa nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana di cui al comma 1 dell'articolo 59 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) può accedere al contributo in oggetto limitatamente ai comuni diversi da quelli indicati nella istanza di cui al suddetto Provvedimento. Ad esempio se è stato richiesto ed ottenuto il contributo città d'arte per gli esercizi commerciali situati a Roma e Firenze (codice H501 e codice D612 indicati nell'istanza), è possibile richiedere il presente contributo per un esercizio commerciale situato a San Giovanni Rotondo (codice H926 da indicare nell'istanza).

Come si presenta

L'istanza è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa mediante tale servizio web. La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, o da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici". A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente al termine di presentazione, l'Agenzia delle entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nelle istanze e, determina la percentuale di riparto, rapportando il limite di spesa previsto dalla norma all'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze che hanno superato i controlli. L'avvenuto mandato di pagamento del contributo viene comunicato nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l'Agenzia delle entrate comunica l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

Successivamente alla comunicazione – nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – dell'avvenuto mandato di pagamento viene inviata una seconda ricevuta. Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate ("la mia scrivania") e nella sezione "Contributo a fondo perduto - Invii effettuati" del portale "Fatture e corrispettivi". Al soggetto richiedente viene inviata una PEC contenente l'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata; la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del medesimo soggetto richiedente nella propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate. In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Termini di presentazione

L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 9 settembre 2021 e non oltre il giorno 8 novembre 2021. Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

COME SI COMPILA

Dati del soggetto richiedente

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.). Nel caso il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius/Trasformazione" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un'operazione che ha determinato trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) nel periodo che intercorre dall'inizio del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto - per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si intende a partire dal 1° gennaio 2019) alla data di presentazione dell'istanza, operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12, oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che proseguel'attività del de cuius/Trasformazione" e indicare, nel campo "Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata", esclusivamente la partita IVA del soggetto confluito.

Rappresentante firmatario Nel riquadro va indicato: dell'istanza

- se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

Requisiti

Nel presente riquadro, il richiedente deve dichiarare, barrando l'apposita casella, di essere un soggetto esercente le attività nel rispetto delle previsioni del comma 1 dell'art. 59 del decreto.

L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, una delle seguenti percentuali:

- 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L'ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A o equipollenti dei comuni, ove sono situati santuari religiosi, di cui al comma 1 dell'art. 59 del decreto. In tale ipotesi deve essere barrata l'apposita casella in fondo al presente riquadro.

In presenza di più esercizi di cui al comma 1 dell'art. 59, nelle zone A o equipollenti dei comuni, ove sono situati santuari religiosi, di cui al medesimo comma 1, la casella va barrata se almeno per uno di questi l'attività è iniziata dal 1° luglio 2019.

In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.

Nel presente riquadro deve essere:

- barrata la casella corrispondente all'ammontare dei ricavi/compensi relativi al periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è il 2019;
- riportato negli appositi campi l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020 (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite) nonché il codice catastale del comune, ove è situato il santuario religioso, di cui al comma 1 dell'art. 59 del decreto in cui tale ammontare è realizzato (l'elenco dei comuni è riportato nell'apposita tabella, alla fine delle presenti istruzioni). In caso di più esercizi di cui al comma 1 dell'art. 59, nelle zone A o equipollenti dei comuni, ove sono situati santuari religiosi, di cui al medesimo comma 1, occorre compilare un rigo per ciascun esercizio.

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:

| MODELLO DICHIARATIVO | RICAVI/COMPENSI | REGIME | PUNTAMENTI |
|---|-----------------|------------------------------------|------------------------|
| REDDITI PERSONE FISICHE | Ricavi | Contabilità ordinaria | RS116 |
| | | Contabilità semplificata | RG2, col. 2 |
| | Compensi | | RE2, col. 2 |
| | Ricavi/Compensi | Regime L. 190/2014 | da LM22 a LM27, col. 3 |
| | Ricavi/Compensi | Regime D.L. n. 98/2011 | LM2 |
| REDDITI SOCIETA' DI PERSONE | Ricavi | Contabilità ordinaria | RS116 |
| | | Contabilità semplificata | RG2, col. 5 |
| | Compensi | | RE2 |
| REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI | Ricavi | | RS107, col. 2 |
| REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI | Ricavi | Contabilità ordinaria | RS111 |
| | | Contabilità semplificata | RG2, col. 7 |
| | | Regime forfetario art. 145 TUIR | RG4, col. 2 |
| | | Contabilità pubblica | RC1 |
| | Compensi | | RE2 |

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi valgono le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 giugno, comprese le fatture differite emesse nel mese di luglio e relative a operazioni effettuate nel mese di giugno;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data giugno;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel mese di giugno;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

In assenza dei dati relativi all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero: questa situazione può accadere, ad esempio, se l'attività è iniziata successivamente al mese di giugno 2019. L'importo del fatturato e dei corrispettivi va indicato senza operare alcun ragguaglio anche nel caso in cui l'attività sia iniziata nel corso del mese di giugno.

IBAN

Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, **intestato** (o cointestato) **al soggetto richiedente**.

Rinuncia al contributo

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

Sottoscrizione

Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro va compilato nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". In tal caso, va riportato il relativo codice fiscale nell'apposito campo.

In caso di rinuncia, gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza.

| ELENCO COMUNI | | | |
|---------------------|------------------------|-----------------|--|
| CODICE CATASTALE | COMUNE | PROVINCIA | |
| 1533 | Sciacca | AGRIGENTO | |
| D077 | Cortona | AREZZO | |
| 1951 | Stezzano | BERGAMO | |
| A794 | Bergamo | BERGAMO | |
| A944 | Bologna | BOLOGNA | |
| C292 | Castenaso | BOLOGNA | |
| C912 | Comacchio | FERRARA | |
| H222 | Reggello | FIRENZE | |
| D612 | Firenze | FIRENZE | |
| H926 | San Giovanni Rotondo | FOGGIA | |
| 1472 | Savignano sul Rubicone | FORLI'-CESENA | |
| C574 | Cesenatico | FORLI'-CESENA | |
| 1693 | Sestri Levante | GENOVA | |
| H183 | Rapallo | GENOVA | |
| E488 | Lavagna | GENOVA | |
| A388 | Arenzano | GENOVA | |
| F356 | Monfalcone | GORIZIA | |
| 1138 | Sanremo | IMPERIA | |
| A984 | Bordighera | IMPERIA | |
| E542 | Lerici | LA SPEZIA | |
| E463 | La Spezia | LA SPEZIA | |
| G628 | Pietrasanta | LUCCA | |
| F052 | Matera | MATERA | |
| F205 | Milano | MILANO | |
| L845 | Vico Equense | NAPOLI | |
| 1862 | Sorrento | NAPOLI | |
| G813 | Pompei | NAPOLI | |
| F030 | Massa Lubrense | NAPOLI | |
| D702 | Forio | NAPOLI | |
| A617 | Barano d'Ischia | NAPOLI | |
| A429 | Arona | NOVARA | |
| G224 | Padova | PADOVA | |
| C421 | Cefalù | PALERMO | |
| H720 | Salsomaggiore Terme | PARMA | |
| H015 | Preci | PERUGIA | |
| B948 | Cascia | PERUGIA | |
| A475 | Assisi | PERUGIA | |
| L500 | Urbino | PESARO E URBINO | |
| G702 | Pisa | PISA | |

segue

| segue ELENCO COMUNI | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------|--|--|
| CODICE CATASTALE | COMUNE | PROVINCIA | | |
| H163 | Ragusa | RAGUSA | | |
| H199 | Ravenna | RAVENNA | | |
| C553 | Cervia | RAVENNA | | |
| H294 | Rimini | RIMINI | | |
| H501 | Roma | ROMA | | |
| B644 | Capaccio Paestum | SALERNO | | |
| G015 | Olbia | SASSARI | | |
| L675 | Varazze | SAVONA | | |
| E632 | Loano | SAVONA | | |
| D600 | Finale Ligure | SAVONA | | |
| A122 | Alassio | SAVONA | | |
| 1726 | Siena | SIENA | | |
| F592 | Montepulciano | SIENA | | |
| 1754 | Siracusa | SIRACUSA | | |
| G148 | Orvieto | TERNI | | |
| L736 | Venezia | VENEZIA | | |
| B642 | Caorle | VENEZIA | | |
| L781 | Verona | VERONA | | |
| G489 | Peschiera del Garda | VERONA | | |